

(N. 334-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 23 marzo 1949 (V. Stampato N. 247)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro del Tesoro

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 29 MARZO 1949

Comunicata alla Presidenza il 2 aprile 1949

Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali.

ONOREVOLI SENATORI. — La revisione del trattamento economico dei dipendenti dello Stato costituisce una necessità, sulla quale non sono possibili e non sono state sollevate nonchè eccezioni, neanche dubbi e riserve. A venire incontro a tale necessità, — venire incontro, e non soddisfare che è altrettanto pacifico che questo primo provvedimento dovrà essere completato ed integrato — mira il disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio

dei Ministri, ed approvato dalla Camera dei deputati e trasmesso al Senato in data 29 marzo 1949 e che viene oggi al vostro esame.

I precedenti di esso sono noti cosicchè non ne occorre un dettagliato richiamo. Il 12 ottobre u. s. il Presidente della Repubblica nominava una Commissione mista composta di rappresentanti parlamentari, governativi e sindacali con il compito di reperire i mezzi finanziari necessari per fronteggiare l'onere di una riva-

lutazione anche parziale dei trattamenti economici degli statali e di esprimere il parere al Governo circa la possibilità di ottenere un miglior trattamento del personale statale anche con economie da ricavare da una riduzione o semplificazione dei servizi e da eventuali spostamenti del personale nonchè da provvedimenti diretti ad ottenere un maggior rendimento di lavoro.

La Commissione, sotto la pressione delle necessità della risoluzione del più impellente fra i problemi quello del miglioramento del trattamento economico, non potè adempiere che ad una parte dei propri compiti.

Tenendo conto — in parte — delle conclusioni della Commissione ma discostandosene laddove appariva — come era — che esse si discostassero da una retta applicazione dell'articolo 81 della Costituzione, il Governo presentò il disegno di legge che, senza modificazioni di grande rilievo è stato già approvato dalla Camera dei deputati.

Il contenuto essenziale del disegno di legge è costituito dall'articolo 1, e più propriamente dalle tabelle allegate al disegno di legge e contrassegnate dai numeri I a VII. Quali siano i miglioramenti apportati con esse risulta dalla tabella allegata alla presente relazione (a pag. 5-6) e nella quale è raffrontato il trattamento complessivo mensile netto per stipendio, indennità di carovita e di caropane, premio di presenza e rateo 13^a mensilità in vigore al 31 ottobre 1948 e il trattamento spettante in base alle proposte del disegno di legge.

Tali tabelle — che si riferiscono alla ipotesi di personale con sede di servizio a Roma — non danno una completa visione del trattamento alle singole categorie, data la esistenza di numerose indennità di vario tipo e di varia denominazione attribuita a diverse categorie, anche assai numerose, ma indicano la base di riferimento per la generalità dei dipendenti statali o meglio per quella parte di essi che di tali particolari indennità non si trova a godere.

Le tabelle partono dal presupposto delle disponibilità presenti del bilancio — considerate fra queste anche il prevedibile incremento delle entrate —. Tali disponibilità furono dalla Commissione mista sopra ricordata, unanimamente riconosciute in 41 miliardi annui ed

in coerenza a tale accertamento le tabelle proposte mantengono la spesa nei limiti della disponibilità.

Il che è stato da questa Commissione a maggioranza approvato, avendo essa ritenuto che un diverso indirizzo, quale quello che ebbe taluni sostenitori in seno alla Commissione mista di tener conto anche di disponibilità future e non solo future ma anche incerte, e quello della maggioranza della Commissione mista di ripartire i 41 miliardi in otto mesi non tenendo conto neanche degli oneri riflessi — il che portava la spesa ragguagliata ad anno effettivamente ad oltre 100 miliardi — urti insanabilmente contro l'articolo 81 della Costituzione.

Tali tabelle si ispirano poi al concetto di una diversa distribuzione a seconda del diverso grado di rivalutazione già avvenuto.

Di fronte ad un aumento del costo della vita — dal 1938 ad oggi di circa 50 volte — i trattamenti economici del personale statale sono aumentati:

da 17 a 40 volte per il personale dei gradi dal I all'XI;

di non meno di 51 volte (con punte di 63 volte) per il personale dei gradi XII e XIII;

di non meno di 51 volte (con punte di 77 volte) per gli uscieri capi, uscieri ed inser-vienti;

di non meno di 45 volte (con punte di 90 volte) per il personale non di ruolo;

di non meno di 55 volte (con punte di 170 volte) per il personale salariato.

Era evidente la necessità, da tutti del resto in linea di principio riconosciuta che, ai fini di giustizia, di queste sperequazioni si debba tener conto, distribuendo in maniera decrescente in ragione di grado i miglioramenti: il che del resto ha potuto ugualmente farsi senza pregiudizio sensibile alle categorie più basse, dato il numero assai più ridotto degli appartenenti ai gradi più favoriti dalla tabella. Sia quindi per l'entità della spesa, quanto per il criterio di distribuzione la maggioranza della Commissione ha ritenuto che le tabelle debbano essere approvate.

Gli altri articoli del disegno di legge non hanno bisogno di assai lungo esame.

Coll'articolo 2 si stabilisce la estensione degli effetti delle nuove misure di competenze ai

compensi per lavoro straordinario, al premio giornaliero di presenza, ai cottimi, ai soprassoldi dei salariati, e alla tredicesima mensilità del 1948.

Coll'articolo 3 si regolano gli assegni personali.

Coll'articolo 4 si eleva il limite del cumulo di stipendi.

Coll'articolo 5 si sopprimono talune riduzioni dipendenti dalla situazione familiare del dipendente (convivenza con padre non inabile) di cui è difficile dare giustificazione.

Coll'articolo 6 si regola la ipotesi di personale retribuito parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali.

Coll'articolo 7 si dispone che i miglioramenti debbano estendersi, con opportuno criterio di analogia, a categorie di persone a servizio dello Stato, ma hanno forme di retribuzione tutta particolare.

Gli articoli 8 e 9 si riferiscono rispettivamente alle provincie, comuni ed enti di beneficenza il primo, agli Enti parastatali ed Enti di diritto pubblico il secondo, autorizzandoli a procedere, nei limiti del disegno di legge, ad opportuno aggiornamento del trattamento economico del personale dipendente, disponendosi per entrambe le categorie di enti che esse debbono provvedere con mezzi propri, ammettendosi solo per i Comuni e le Provincie un'anticipazione parziale da parte dello Stato.

L'articolo 10 dispone il recupero dell'acconto concesso colla legge 1° marzo.

L'articolo 11 conferma la corresponsione dell'indennità di contingenza per i trimestri fino al 30 giugno 1949.

L'articolo 12 dispone la estensione del contributo all'E. N. P. A. S. anche sul premio di presenza, sul premio di interessamento e sulla 13^a mensilità.

L'articolo 13 elenca le fonti da cui provengono le entrate a copertura della spesa disposta col disegno di legge.

L'articolo 14 infine, con opportuna nuova disposizione, vieta il cumulo dei trattamenti di attività col trattamento ordinario di quiescenza a titolo di pensione a carico dello Stato, Provincie, Comuni od Enti, quando questo superi le lire 50.000 mensili.

Tutte tali norme però, come fu detto, hanno carattere puramente integrativo e secondario

essendo — come fu detto — la sostanza del disegno contenuta tutta nel suo primo articolo e nelle tabelle. che come fu già detto la Commissione a maggioranza ritiene debbano essere, per i criteri che la limitano e che la ispirano, approvate.

Tale approvazione non può però essere non accompagnata dalla segnalazione della necessità di un ampio esame di tutto il complesso problema della riforma dell'Amministrazione.

Se anche deve riconoscersi che quanto comunemente si dice in ordine ad un eccezionale aumento del numero del personale dipendente dallo Stato non è completamente esatto dipendendo in parte non indifferente da aumento dei servizi (tale ad esempio deve considerarsi l'aumento di 30.000 professori e 50.000 maestri elementari), non può disconoscersi che il rendimento del personale non è corrispondente all'entità numerica di esso.

Ciò dipende da difetto di organizzazione, da difetto dei sistemi rimasti antiquati e non adeguati alla necessità della più attiva vita moderna, e anche da difetto di qualità del personale.

Ad eliminare tutti questi difetti, a rendere più utile e più efficiente la organizzazione aumentando la iniziativa e la responsabilità dei singoli, a modernizzare il sistema dotandolo anche dei più moderni mezzi tecnici, a migliorare la qualità del personale non deve più oltre tardarsi.

E dovrà anche essere riesaminata la situazione di sperequazione di trattamento economico che si è venuta, attraverso una serie di provvidenze particolari, a determinare. Alla pianificazione livellatrice operata dal fascismo coll'assegnazione di gradi a tutto il personale dipendente — senza tener conto di diversità di funzioni — si è posto rimedio con una serie di indennità particolari per determinate categorie, espediente che può essere stato transitoriamente opportuno, ma che può fare sì che provvedimenti generali, quali quello in esame, possano non essere completamente giusti, avvantaggiando in pari misura categorie in senso relativo meno bisognose e categorie più bisognose.

E così deve essere riveduto il sistema dell'assegnazione di incarichi particolari, che creano sperequazione non più fra categorie e

categorie entro lo stesso grado ma sperequazione fra persone e persone entro la stessa categoria, a meno che non si imponga il versamento dei relativi emolumenti nelle Casse dello Stato.

Tutta la materia pertanto deve essere, ai fini di un miglior funzionamento dell'Amministrazione, di un risparmio di spese, o quanto meno di un migliore rendimento dell'onere

ingente che grava per questo titolo sulla generalità dei cittadini, deve essere oggetto di esame e di revisione.

E la Commissione è certa di avere, nell'accompagnare la proposta di approvazione del disegno di legge con questo voto, anzi con questo invito al Governo, l'unanime consenso del Senato.

ZOLI, *relatore*.

RAFFRONTO FRA IL TRATTAMENTO COMPLESSIVO MENSILE NETTO

per stipendio, indennità di carovita e di caro-pane, premio di presenza (23 giorni al mese) e rateo 13^a mensilità in vigore al 31 ottobre 1948, il trattamento proposto col presente disegno di legge e quello spettante al 1° gennaio 1938, nell'ipotesi di personale celibe e di personale coniugato con 2 persone a carico e con sede di servizio a Roma.

GRADI E QUALIFICA	Tratta- mento mensile netto al 1° gennaio 1938	Tratta- mento attuale mensile netto	PROGETTO DI LEGGE		Tratta- mento che spetterebbe in base alla svalutazione della lira dal 1938 al settembre 1948 (49.10)	
			Migliora- mento mensile netto proposto	Nuovo trattamento mensile netto		
GRUPPI A, B e C						
I	celibe	4.759	82.194	22.475	104.669	233.667
	con 2 persone	4.759	88.669	22.475	111.144	233.667
II	celibe	3.985	73.944	19.092	93.306	195.663
	con 2 persone	3.985	80.419	19.092	99.511	195.663
III	celibe	3.539	68.457	16.750	85.187	173.765
	con 2 persone	3.539	74.912	16.750	91.662	173.765
IV	celibe	3.092	60.462	13.821	74.283	151.817
	con 2 persone	3.092	66.937	13.821	80.758	151.817
V	celibe	2.319	50.227	10.239	60.466	113.863
	con 2 persone	2.319	56.702	10.239	66.941	113.863
VI	celibe	1.867	44.216	8.153	52.369	91.670
	con 2 persone	1.867	50.691	8.153	58.844	91.670
VII	celibe	1.592	40.056	6.708	46.764	78.167
	con 2 persone	1.592	46.531	6.708	53.239	78.167
VIII	celibe	1.370	37.272	5.715	43.017	67.267
	con 2 persone	1.534	43.747	5.715	49.492	75.319
IX	celibe	1.167	34.634	4.818	39.452	57.300
	con 2 persone	1.331	41.109	4.818	45.927	65.352
X	celibe	965	32.265	3.878	36.143	47.381
	con 2 persone	1.129	38.740	3.878	42.618	55.434
XI	celibe	761	30.359	3.048	33.407	37.365
	con 2 persone	925	36.834	3.048	39.882	45.417
XII	celibe	509	27.567	2.300	29.867	24.992
	con 2 persone	673	34.042	2.300	36.342	33.044
XIII	celibe	412	26.113	2.000	28.113	20.229
	con 2 persone	576	32.588	2.000	34.588	28.282

GRADI E QUALIFICA	Tratta- mento mensile netto al 1° gennaio 1938	Tratta- mento attuale mensile netto	PROGETTO DI LEGGE		Tratta- mento che spetterebbe in base alla svalutazione della lira dal 1938 al settembre 1948 (49.10)	
			Migliora- mento mensile netto proposto	Nuovo trattamento mensile netto		
PERSONALE SUBALTERNO						
Commesso capo	celibe	698	29.102	2.488	31.590	34.272
	con 2 persone	844	35.577	2.488	38.065	41.440
1° Commesso.	celibe	643	28.623	2.484	31.107	31.571
	con 2 persone	789	35.098	2.484	37.582	38.740
Usciere capo.	celibe	520	27.193	2.218	29.411	25.532
	con 2 persone	666	33.668	2.218	35.886	32.701
Usciere.	celibe	423	25.904	1.941	27.845	20.769
	con 2 persone	569	32.379	1.941	34.320	27.938
Inserviente.	celibe	318	24.473	1.580	26.053	15.614
	con 2 persone	464	30.948	1.580	32.528	22.782
PERSONALE NON DI RUOLO						
Avventizio 1ª categoria	celibe	776	30.901	2.841	33.742	38.102
	con 2 persone	830	37.376	2.841	40.217	40.753
Avventizio 1ª categoria	celibe	662	29.718	2.604	32.322	32.504
	con 2 persone	716	36.193	2.604	38.797	35.156
Avventizio 2ª categoria	celibe	548	28.301	2.368	30.669	26.907
	con 2 persone	602	34.776	2.368	37.144	29.558
Avventizio 3ª categoria	celibe	411	26.517	2.011	28.528	20.180
	con 2 persone	465	32.992	2.011	35.003	22.831
Avventizio 4ª categoria	celibe	301	24.992	1.539	26.527	14.779
	con 2 persone	351	31.467	1.539	33.006	17.234
PERSONALE SALARIATO						
Capi Operai	celibe	549	32.237	2.994	35.231	26.956
	con 2 persone	701	38.652	2.994	41.646	34.419
Operai specializzati	celibe	360	28.010	2.297	30.307	17.576
	con 2 persone	512	34.425	2.297	36.722	25.139
Operai qualificati	celibe	—	26.508	1.992	28.500	—
	con 2 persone	—	32.923	1.992	34.915	—
Operai comuni	celibe	246	25.965	1.913	27.878	12.079
	con 2 persone	398	32.380	1.913	34.293	19.542
Manovali	celibe	—	25.502	1.817	27.319	—
	con 2 persone	—	31.917	1.817	33.734	—
Apprendisti	celibe	—	22.427	1.208	23.635	—
	con 2 persone	—	28.842	1.208	30.050	—
Operaie specializz.	celibe	220	25.916	1.913	27.829	10.802
	con 2 persone	372	32.331	1.913	34.244	18.265
Operai comuni	celibe	141	24.223	1.585	25.808	6.923
	con 2 persone	293	30.638	1.585	32.223	14.386

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le tabelle degli stipendi, delle paghe, delle retribuzioni e degli assegni analoghi per i dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, allegare al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, sono sostituite dalle tabelle di cui agli allegati I a VII alla presente legge.

Art. 2.

Le nuove misure delle competenze risultanti dalla attuazione del precedente articolo hanno effetto anche sui compensi per lavoro straordinario, sul premio giornaliero di presenza, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive estensioni, sui cottimi, sui soprassoldi percentuali di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585 e sulla gratificazione a titolo di tredicesima mensilità compresa quella del 1948; non hanno effetto invece sulle indennità ed assegni accessori di attività di servizio, comunque denominati ed ancorchè utili a pensione, ragguagliati o graduati secondo le competenze considerate nell'articolo precedente stesso.

Al personale dipendente dall'Amministrazione postelegrafonica o da quella delle Ferrovie dello Stato è data facoltà di optare per il premio giornaliero di presenza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, qualora risulti più favorevole del premio di interessamento fruito dal personale predetto in base ai rispettivi ordinamenti speciali.

Art. 3.

L'importo dell'assegno personale, previsto dall'articolo 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e da disposizioni analoghe, sarà nuovamente liquidato, con effetto dalla data di applicazione della presente legge, in base alle nuove misure delle competenze risultanti dall'attuazione del precedente articolo 1.

Gli altri assegni personali, che ai sensi delle vigenti disposizioni siano riassorbibili con gli aumenti di stipendio, o di paga, o di retribuzione, o con gli aumenti dell'indennità di carovita o della aggiunta di famiglia e competenze analoghe, non vengono ridotti o riassorbiti con il miglioramento di trattamento economico derivante dalla prima applicazione del precedente articolo 1.

Art. 4.

Il limite di cui all'articolo 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, concernente il cumulo di stipendi, già modificato dall'articolo 3 del regio decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1296, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, dall'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263 e dall'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, è elevato da lire 200.000 a lire 250.000.

Art. 5.

Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, sono abrogate.

Art. 6.

Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali, l'onere derivante dall'attuazione della presente legge, graverà sugli enti che attualmente sostengono le spese, nelle medesime rispettive proporzioni.

Art. 7.

I miglioramenti economici previsti dalla presente legge si applicano anche ai personali di seguito elencanti con gli stessi criteri e modalità dei decreti emanati in applicazione dell'articolo 8 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778:

a) ai ricevitori del lotto, alle categorie di personale postelegrafonico previste dal de-

creto legislativo 22 marzo 1948, n. 505, e, in genere, ai dipendenti statali retribuiti ad aggio od in base a coefficienti riferiti all'entità e durata delle prestazioni;

b) agli ufficiali giudiziari;

c) al personale aggregato delle carceri;

d) agli incaricati marittimi e delegati di spiaggia;

e) al personale impiegatizio non di ruolo, anche a contratto, il cui trattamento di carattere fondamentale non sia stabilito con gli allegati indicati nel precedente articolo 1;

f) ai soldati, caporali e caporali maggiori dell'esercito ed equiparati della marina e dell'aeronautica ancorchè raffermati o vincolati a ferma speciale.

Il presente articolo è applicabile pure al personale delle Sezioni provinciali dell'alimentazione e a quello che presta servizio alle dipendenze dei ricevitori e dipendenti statali di cui alla lettera a) del presente articolo, nonchè ad altri personali non classificati tra i dipendenti statali, cui, in precedenti occasioni, siano stati concessi miglioramenti economici in relazione a quelli di carattere generale disposti a favore del personale statale.

Art. 8.

Le misure degli stipendi dei Segretari provinciali e dei Segretari comunali sono stabilite dalle tabelle di cui all'allegato VIII alla presente legge. A detti funzionari sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni dei precedenti articoli.

Le provincie, i comuni e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono autorizzati a provvedere, mediante deliberazioni dei competenti organi, alla revisione del trattamento economico del dipendente personale entro e non oltre il limite dei miglioramenti derivanti dall'applicazione delle precedenti disposizioni per le categorie dei dipendenti statali cui detto personale è assimilabile, ferma inoltre la facoltà di adeguamento degli stipendi e salari in applicazione dell'articolo 228, del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Il trattamento economico complessivo derivante dall'applicazione del precedente comma spetta al personale che presti normale orario di servizio e, in ogni caso, non può superare la misura del trattamento economico complessivo derivante dall'applicazione della presente legge per i dipendenti statali cui detto personale è assimilabile. È invece dovuto in proporzione quando il servizio prestato sia inferiore al normale orario di servizio.

Per il personale insegnante si tiene conto, ai fini dell'applicazione del precedente comma, del numero di ore settimanali di lezione cui è tenuto, per obbligo di orario, l'insegnante statale che presti lo stesso insegnamento e sia nella medesima posizione giuridica.

Nei miglioramenti economici comunque derivanti dall'applicazione del presente articolo si intendono riassorbiti i miglioramenti di trattamento economico che siano stati concessi dopo l'attuazione del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, sotto forma di incremento degli emolumenti già in vigore o di concessione di nuovi assegni, fatta eccezione dei compensi per lavoro straordinario, del premio giornaliero di presenza e degli adeguamenti consentiti in applicazione dell'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale di cui al citato regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

A favore dei comuni e delle provincie che deliberino gli aumenti di cui ai commi precedenti può essere concesso, a carico del bilancio statale, limitatamente all'anno 1949, un anticipo non superiore ai quattro dodicesimi della maggiore spesa, ragguagliata ad anno, derivante dalla prima applicazione del presente articolo da recuperare con le modalità di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1947. La spesa per i titoli suindicati è compresa fra quelle obbligatorie degli enti locali territoriali con facoltà di eccedere, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, di concerto con quelli per le finanze ed il tesoro, i limiti massimi stabiliti per le imposte e sovrime, dopo che siano state applicate tutte le imposizioni previste dalle leggi sui tributi locali nella misura massima attualmente consentita.

L'articolo 3 del decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 531, è abrogato.

Art. 9.

Gli Enti parastatali ed in genere tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza od a tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonchè le aziende annesse o direttamente dipendenti dalle provincie, dai comuni o dagli altri enti suindicati, sono autorizzati ad aggiornare, mediante deliberazione dei competenti organi soggetta ad approvazione del Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro, nei limiti dei miglioramenti percentuali risultanti per i dipendenti statali dall'applicazione del precedente articolo 1, le misure degli stipendi, paghe e retribuzioni in vigore al 31 ottobre 1948, risultanti dall'applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, del personale non vincolato alla disciplina dei contratti collettivi di lavoro, di grado o categoria parificabile a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

Il miglioramento economico di cui al precedente comma deve essere congruamente ridotto nei confronti del personale che sia tenuto a prestazioni che ne assorbano solo parzialmente l'attività, con l'osservanza del disposto dei commi terzo e quarto del precedente articolo 8 della presente legge, per quanto attiene alla durata delle prestazioni.

Nessun contributo integrativo a carico del bilancio statale è ammesso a favore degli enti ed istituti di cui sopra - eccezion fatta per quelli a totale carico dello Stato -, per fronteggiare la maggiore spesa derivante dalla applicazione del presente articolo. Al personale degli enti ed istituti predetti si applica anche il disposto del penultimo comma del precedente articolo 8.

Art. 10.

In sede di conguaglio sarà effettuato il recupero dell'acconto concesso dalla legge 1° marzo 1949, n. 44.

Art. 11.

L'articolo 1 della legge 12 agosto 1948, n. 1179, si applica anche per i periodi trimestrali 1° ottobre - 31 dicembre 1948, 1° gennaio - 31 marzo 1949, 1° aprile - 30 giugno 1949.

Art. 12.

Il contributo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e all'articolo 15 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, si applica anche sul premio giornaliero di presenza istituito con l'articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, sul premio di interessamento di cui fruiscono il personale dell'Amministrazione postelegrafonica e il personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè, sulla 13ª mensilità istituita con l'articolo 7 del decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263.

Art. 13.

Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto con le entrate conseguenti dai provvedimenti sottoindicati: decreto ministeriale 14 dicembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 1948) decreto-legge 14 dicembre 1948, n. 1419, convertito nella legge 12 febbraio 1949, n. 23; decreti del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1948, numeri 1421 e 1422; legge 7 gennaio 1949, n. 1; legge 17 gennaio 1949, n. 6; legge 21 gennaio 1949, n. 8; legge 26 gennaio 1949, n. 10; legge 15 febbraio 1949, n. 33.

Art. 14.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietato il cumulo di un trattamento di attività con un trattamento ordinario, non privilegiato, di quiescenza, a titolo di pensione ed annesso assegno di caro-viveri, di importo superiore a lire

50.000 mensili, allorchè i predetti trattamenti sono a carico:

dello Stato;

delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

degli enti parastatali ed, in genere, di tutti gli enti ed istituti di diritto pubblico indicati nell'articolo 9.

Nulla è innovato alle disposizioni della legge 11 marzo 1938, n. 420.

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge cumulano i trattamenti indicati nel primo comma del presente articolo devono optare, entro un mese dalla data predetta, per il trattamento che intendono conservare.

Gli enti di cui allo stesso primo comma, che siano o vengano comunque a conoscenza

che un loro dipendente o pensionato fruisce, rispettivamente, di un trattamento ordinario non privilegiato di quiescenza o di un trattamento di attività presso un altro degli enti predetti, devono immediatamente sospendere il pagamento del trattamento di attività o di quiescenza fino a quando l'interessato non abbia esercitato il diritto di opzione di cui al precedente comma.

Art. 15.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e ha effetto dal 1° novembre 1948, salvo che per le norme contenute nell'articolo precedente.

ALLEGATO I. — TABELLA N. 1.

STIPENDI PER GLI UFFICIALI, I MAGISTRATI, GLI INSEGNANTI
E GLI ALTRI PERSONALI CIVILI DEI GRUPPI A, B, C*Personale dei Gruppi A, B e C dell'ordinamento gerarchico.*

GRADO	Stipendi					Anni richiesti per gli aumenti periodici		
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Gruppo A	Gruppo B	Gruppo C
I	965.000	—	—	—	—	—	—	—
II	838.000	—	—	—	—	—	—	—
III	753.000	—	—	—	—	—	—	—
IV	629.000	669.000	708.000	—	—	4	—	—
V	481.000	501.000	520.000	—	—	4	—	—
VI	394.000	407.000	420.000	—	—	4	4	—
VII	333.000	341.000	351.000	—	—	4	4	—
VIII	293.000	299.000	305.000	—	—	4	4	4
IX	254.000	260.000	266.000	273.000	—	4	4, 4, 5	4, 5, 5
X	217.000	224.000	230.000	236.000	—	3, 3, 4	4, 4, 5	4, 5, 5
XI	183.000	188.000	193.000	201.000	—	2	2, 2, 3	4
XII	149.000	152.000	156.000	160.000	163.000	2	2	3
XIII	130.000	134.000	139.000	144.000	147.000	—	—	2

Nota. — Quando abbiano raggiunto lo stipendio massimo del proprio grado, i sottotenenti del Corpo equipaggi militari marittimi, i sottotenenti maestri di scherma ed i maestri direttori di banda sono ammessi a tre successivi aumenti triennali e ad un successivo aumento quadriennale con gli stipendi rispettivamente di lire 217.000, 224.000, 230.000, 236.000; ed i tenenti e i capitani del predetto Corpo sono ammessi a due successivi aumenti triennali, con gli stipendi, rispettivamente, per i primi di lire 254.000 e 260.000 e per i secondi di lire 293.000 e 299.000.

Segue: ALLEGATO I. — TABELLA N. 2.

STIPENDI PER GLI UFFICIALI DELLE CATEGORIE IN CONGEDO, DURANTE I PRIMI TRE MESI DI RICHIAMO IN SERVIZIO (SALVO IL TRATTAMENTO PIÙ FAVOREVOLE EVENTUALMENTE SPETTANTE IN BASE AL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 158 DEL REGIO DECRETO 11 NOVEMBRE 1923, N. 2395)

	Stipendio
Generale designato d'armata ed equiparati	756.000
Generale di Corpo d'armata	684.000
Generale di divisione	565.000
Generale di brigata	435.000
Colonnello	363.000
Tenente colonnello	309.000
Maggiore	265.000
Capitano	235.000
Tenente	205.000
Sottotenente	175.000

ALLEGATO II. — TABELLA N. 1.

STIPENDI PER GLI AGENTI SUBALTERNI

Personale subalterno comune a tutte le Amministrazioni

	Stipendi						Anni richiesti per gli aumenti periodii
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	
Commesso capo	168.000	173.000	179.000	—	—	—	3
Primo commesso	163.000	165.000	168.000	—	—	—	4
Usciere capo	144.000	148.000	152.000	156.000	161.000	—	4
Usciere	127.000	132.000	136.000	139.000	141.000	—	4
Inserviente	107.000	113.000	117.000	122.000	127.000	—	2
Capo agente tecnico	165.000	169.000	175.000	—	—	—	3
Agente tecnico	144.000	148.000	152.000	156.000	161.000	165.000	4

Segue: ALLEGATO II. — TABELLA N. 2.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

	Stipendi						Anni richiesti per gli aumenti periodici	
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento		Al 6° aumento
AGENTI DI SANITÀ PUBBLICA:								
Capo guardia	158.000	163.000	167.000	171.000	—	—	—	4
Guardia di sanità	138.000	141.000	145.000	152.000	156.000	—	—	4
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ								
Sorvegliante capo	175.000	—	—	—	—	—	—	—
Sorvegliante	165.000	169.000	—	—	—	—	—	4
Agente tecnico	144.000	148.000	152.000	156.000	161.000	—	—	4

Segue: ALLEGATO II. — TABELLA N. 3.

MINISTERO DELLE FINANZE

	Stipendi						Anni richiesti per gli aumenti periodici	
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento		Al 6° aumento
TASSE SUGLI AFFARI								
Bollatore capo e indicatore capo del registro	161.000	163.000	165.000	—	—	—	—	4
Bollatore e indicatore di registro.	139.000	144.000	148.000	152.000	156.000	161.000	—	4
CANALI PATRIMONIALI DELLO STATO:								
Assistente idraulico	144.000	148.000	152.000	156.000	161.000	—	—	4
Custode	127.000	132.000	136.000	139.000	141.000	—	—	4
DOGANE:								
Commesso	132.000	138.000	143.000	148.000	156.000	163.000	—	4
LABORATORI CHIMICI DELLE DOGANE:								
Operaio	136.000	139.000	141.000	153.000	161.000	167.000	—	4
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO:								
Agente di custodia	167.000	171.000	175.000	—	—	—	—	4
Agente di controllo	150.000	153.000	160.000	164.000	—	—	—	4
Commesso	136.000	140.000	144.000	148.000	—	—	—	4
Maestra alle lavorazioni	139.000	144.000	150.000	155.000	161.000	—	—	4

Segue: ALLEGATO II. — TABELLA N. 4.

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

	Stipendi						Anni richiesti per gli aumenti periodici	
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento		Al 6° aumento
AMMINISTRAZIONE CENTRALE								
Primo custode del Museo coloniale	152.000	156.000	160.000	163.000	167.000	—	—	4
Custode	128.000	134.000	138.000	143.000	145.000	149.000	—	4

Segue: ALLEGATO II. — TABELLA N. 5.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

	Stipendi						Anni richiesti per gli aumenti periodici	
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento		Al 6° aumento
PERSONALE PROVENIENTE DALLA CESSATA REAL CASA:								
Sorvegliante	144.000	148.000	152.000	156.000	163.000	167.000	171.000	4
Agente di custodia	127.000	132.000	136.000	139.000	141.000	—	—	4
UNIVERSITÀ ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE, OSSERVATORI ASTRONOMICI E SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA:								
Tecnico	139.000	144.000	150.000	156.000	163.000	169.000	175.000	3, 3, 3, 3, 4, 4 (a)
Levatrice	139.000	143.000	148.000	153.000	158.000	—	—	4
Levatrice assistente	122.000	132.000	138.000	141.000	—	—	—	4
Bidello e custode	127.000	132.000	138.000	141.000	145.000	152.000	158.000	4
SCUOLA MAGISTRALE DI EDUCAZIONE DEI CIECHI IN ROMA:								
Bidello-custode	127.000	132.000	138.000	141.000	145.000	152.000	158.000	4
SCUOLA OSTETRICA DI VENEZIA:								
Levatrice superiore	139.000	143.000	148.000	153.000	158.000	—	—	4
UNIVERSITÀ DI NAPOLI (Ruolo transitorio):								
Bacillare dell'Istituto di anatomia patologica	127.000	132.000	138.000	141.000	145.000	152.000	158.000	4
Curatore della collezione elmintologica italiana	139.000	144.000	150.000	156.000	163.000	169.000	175.000	4
GIARDINO COLONIALE DI PALERMO								
Capo coltivatore	138.000	143.000	149.000	155.000	163.000	168.000	174.000	4

(a) Dopo il 6° aumento, altri tre aumenti quadriennali portano lo stipendio a: 1° lire 183.000; 2° lire 191.000; 3° lire 198.000.

Segue: ALLEGATO II. — Segue: TABELLA N. 5.

	Stipendi						Anni richiesti per gli aumenti periodici	
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento		Al 6° aumento
SCUOLE MEDIE:								
Aiutante tecnico di 1ª classe .	163.000	165.000	168.000	—	—	—	—	4
Aiutante tecnico di 2ª classe . .	139.000	143.000	148.000	153.000	158.000	—	—	4
Bidello capo	144.000	148.000	152.000	156.000	161.000	—	—	4
Bidello	127.000	132.000	136.000	139.000	141.000	—	—	4
ISTITUTI DI BELLE ARTI, DI MUSICA E D'ARTE DRAMMATICA:								
Custode	127.000	132.000	138.000	141.000	145.000	152.000	158.000	4
BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE:								
Custode capo	144.000	148.000	152.000	156.000	161.000	—	—	4
Custode	127.000	132.000	136.000	139.000	141.000	—	—	4
MONUMENTI, MUSEI, GALLERIE E SCAVI DI ANTICHITÀ:								
Primo custode	152.000	156.000	160.000	163.000	167.000	—	—	4
Custode e guardia notturna . .	128.000	134.000	138.000	143.000	145.000	149.000	—	4
CALCOGRAFIA, OPIFICIO DI PIETRE DURE E GABINETTO FOTOGRAFICO:								
Operatore	136.000	140.000	148.000	155.000	163.000	167.000	—	4

Segue: ALLEGATO II. - TABELLA N. 6.

MINISTERO DELL'INTERNO

	Stipendi						Anni richiesti per gli aumenti periodici	
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento		Al 6° aumento
PUBBLICA SICUREZZA:								
Usciere di questura	133.000	138.000	140.000	144.000	148.000	—	—	4
ARCHIVI DI STATO:								
Custode	144.000	148.000	152.000	156.000	161.000	—	—	4
Usciere	127.000	132.000	136.000	139.000	141.000	—	—	4
Inserviente	107.000	113.000	116.000	122.000	127.000	—	—	2

Segue: ALLEGATO II. - TABELLA N. 7.

MINISTERO DELLA DIFESA (ESERCITO)

	Stipendi						Anni richiesti per gli aumenti periodici	
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento		Al 6° aumento
AMMINISTRAZIONE CENTRALE:								
Legatore di libri e commesso di magazzino	144.000	148.000	152.000	156.000	161.000	—	—	4

Segue: ALLEGATO II. - TABELLA N. 8.

MINISTERO DELLA DIFESA (MARINA)

	Stipendi						Anni richiesti per gli aumenti periodici	
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento		Al 6° aumento
AMMINISTRAZIONE CENTRALE:								
Commesso di cassa	144.000	148.000	152.000	156.000	161.000	—	—	4
SERVIZIO DEI FARI E DEL SEGNA- LAMENTO MARITTIMO:								
Agente capo	144.000	148.000	152.000	156.000	161.000	—	—	4
Agente	127.000	132.000	136.000	139.000	141.000	—	—	4

Segue: ALLEGATO II. - TABELLA N. 9.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

	Stipendi						Anni richiesti per gli aumenti periodici	
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento		Al 6° aumento
STAZIONI SPERIMENTALI AGRARIE:								
Tecnico	139.000	144.000	150.000	156.000	163.000	169.000	175.000	4
Bidello	127.000	132.000	138.000	141.000	145.000	152.000	158.000	4
SERVIZI DI METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA:								
Custode	127.000	132.000	136.000	139.000	141.000	—	—	4
STABILIMENTI ITTIOGENICI:								
Capo piscicoltore	158.000	163.000	166.000	169.000	—	—	—	4
Piscicoltore	136.000	140.000	144.000	150.000	156.000	—	—	4
LABORATORIO CENTRALE DI IDROBIOLOGIA:								
Preparatore	136.000	140.000	144.000	150.000	156.000	—	—	4

Segue: ALLEGATO II. - TABELLA N. 10.

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

	Stipendi						Anni richiesti per gli aumenti periodici	
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento		Al 6° aumento
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEFONI:								
Commesso superiore, messaggere di 1ª classe ed equiparato . . .	171.000	175.000	—	—	—	—	—	4
Messaggere di 2ª classe ed equiparato	155.000	161.000	165.000	169.000	—	—	—	4
Primo commesso ed equiparato.	136.000	140.000	144.000	149.000	153.000	—	—	3
Commesso ed equiparato	107.000	113.000	119.000	127.000	134.000	—	—	2

Segue: ALLEGATO II. — TABELLA N. 11.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

	Stipendi						Anni richiesti per gli aumenti periodici	
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento		Al 6° aumento
AMMINISTRAZIONE METRICA:								
Bollatore usciere	127.000	132.000	136.000	140.000	144.000	148.000	—	4

Segue: ALLEGATO II. — TABELLA N. 12.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

	Stipendi						Anni richiesti per gli aumenti periodici	
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento		Al 6° aumento
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI:								
Capo cantoniere di 1ª classe . . .	165.000	169.000	175.000	—	—	—	—	3
Capo cantoniere di 2ª classe . . .	144.000	148.000	152.000	156.000	161.000	164.000	—	4
Cantoniere scelto di 1ª classe . . .	139.000	140.000	141.000	143.000	—	—	—	4
Cantoniere scelto di 2ª classe . . .	133.000	134.000	135.000	136.000	—	—	—	4
Cantoniere	127.000	128.000	130.000	132.000	—	—	—	2
Allievo cantoniere	127.000	—	—	—	—	—	—	—

ALLEGATO III. — TABELLA N. 1.

**PAGHE DEI SALARIATI E RETRIBUZIONI
DEGLI INCARICATI STABILI ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI**

Paghe lorde giornaliere dei salariati permanenti e temporanei.

CLASSI DI PAGA	Gruppo dei Capi operai	1 ^a categoria specializzata	2 ^a categoria qualificata	3 ^a categoria comuni	4 ^a categoria manovali	5 ^a categoria apprendisti	6 ^a categoria operaie specializzate	7 ^a categoria operaie comuni
1 ^a	569	492	429	410	391	268	408	338
2 ^a	577	502	440	414	395	276	412	344
3 ^a	586	512	451	420	400	—	417	350
4 ^a	594	522	463	425	405	—	422	356
5 ^a	604	532	474	431	410	—	427	363
6 ^a	—	541	485	437	415	—	432	369
7 ^a	—	551	496	443	420	—	437	375
8 ^a	—	561	507	450	425	—	442	381
9 ^a	—	569	524	—	—	—	—	—

Segue ALLEGATO III. — TABELLA N. 2.

**PAGHE LORDE GIORNALIERE DEI SALARIATI TEMPORANEI
DELLA MARINA MILITARE CON DENOMINAZIONE
DI « AGENTI AUSILIARI DEI FARI »**

QUALIFICA DEL PERSONALE	Per il 1° anno di servizio	Dal 2° al 4° anno	Dal 5° all'8° anno	Dal 9° anno in poi
A. A. specializzati per segnalamenti di 1 ^a categoria . . .	343	374	399	430
A. A. non specializzati per segnalamenti di 1 ^a categoria . . .	325	346	365	367
A. A. per segnalamenti di 2 ^a categoria	311	331	343	351
A. A. per segnalamenti di 3 ^a categoria	212	234	249	265

Segue: ALLEGATO III. — TABELLA N. 3.

**RETRIBUZIONE LORDA MENSILE DEGLI INCARICATI STABILI
ADDETTI A PUBBLICI SERVIZI**

AUMENTI PERIODICI	Per la vigilanza finanziaria marittima e lacuale			Per i servizi dei tronchi idraulici
	Gruppo I	Gruppo II		Gruppo III
	Incaricati superiori	Incaricati	Incaricati inferiori	Guardiani idraulici
1°	12.400	11.600	10.500	10.300
2°	12.900	11.800	10.800	10.500
3°	13.300	12.100	10.900	10.800
4°	13.800	12.300	11.200	11.100
5°	14.200	12.400	11.600	—

ALLEGATO IV. — TABELLA N. 1.

STIPENDI E PAGHE PER I SOTTUFFICIALI
Sottufficiali dell'esercito (esclusi quelli dell'Arma dei Carabinieri).

GRADO	Stipendi						Anni richiesti per gli aumenti periodici	Anni di servizio con- plessivo
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento		
Aiutante di battaglia	165.000	171.000	179.000	189.000	195.000	202.000	4, 4, 4, 4, 3	18, 22, 26, 30, 33
Maresciallo maggiore e gradi cor- rispondenti	161.000	167.000	174.000	183.000	189.000	196.000	4, 4, 4, 4, 3	18, 22, 26, 30, 33
Maresciallo capo e gradi corri- spondenti	145.000	152.000	158.000	163.000	—	—	4, 4, 3	14, 18, 21
Maresciallo ordinario	138.000	141.000	147.000	152.000	—	—	4	10, 14, 18

GRADO	Paghe giornaliere						
	Iniziali	con anni di servizio militare effettivo					
		4	7	9	12	15	18
Sergente maggiore	303	—	319	334	350	363	—
Sergente	254	296	—	—	—	—	—

Segue: ALLEGATO IV. — TABELLA N. 2.

SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

GRADO	Stipendi						Anni richiesti per gli aumenti periodici	Anni di servizio complessivo
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento		
Capo di 1ª classe	161.000	167.000	174.000	183.000	189.000	196.000	4, 3, 3, 3, 3	16, 19, 22, 25, 28
Capo di 2ª classe	145.000	152.000	158.000	163.000	—	—	4, 3, 2	14, 17, 19
Capo di 3ª classe	138.000	141.000	147.000	152.000	—	—	4, 4, 3	10, 14, 17

GRADO	Paghe giornaliere						
	Iniziali	con anni di servizio militare effettivo					
		6	7	9	12	15	18
Secondo capo	303	—	319	334	351	363	—
Sergente	254	—	—	—	—	—	—

Nota. — La paga giornaliera dei secondi capi vincolati con ferma di leva è di lire 254.

Segue: ALLEGATO IV. — TABELLA N. 3.

SOTTUFFICIALI DELL'AERONAUTICA

GRADO	Stipendi						Anni richiesti per gli aumenti periodici	Anni di servizio complessivo
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento		
Aiutante di battaglia	165.000	171.000	179.000	189.000	195.000	202.000	4, 3, 3, 3	16, 19, 22, 25, 28
Maresciallo di 1ª classe	161.000	167.000	174.000	183.000	189.000	196.000	4, 3, 3, 3	—
Maresciallo di 2ª classe	145.000	152.000	158.000	163.000	—	—	4, 3, 2	—
Maresciallo di 3ª classe	138.000	141.000	147.000	152.000	—	—	4, 4, 3	—

GRADO	Paghe giornaliere						
	Iniziali	con anni di servizio militare effettivo					
		6	7	9	12	15	18
Sergente maggiore	303	—	319	334	315	363	—
Sergente	254	296	—	—	—	—	—

Nota. — La paga giornaliera dei sergenti maggiori e dei sergenti vincolati con ferma di leva è, rispettivamente, di lire 254 e di lire 236.

Segue: ALLEGATO IV. - TABELLA N. 4.

Sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia delle carceri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

GRADO	Stipendi						Anni richiesti per gli aumenti periodici (a)	Anni di servizio complessivo (b)
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento		
Aiutante di battaglia dei carabinieri e della guardia di finanza	171.000	181.000	189.000	196.000	206.000	—	4, 4 3, 3	16, 20, 23, 26
Maresciallo d'alloggio maggiore dei carabinieri e maresciallo maggiore della guardia di finanza ed equiparati dei corpi di cui sopra	167.000	175.000	183.000	191.000	200.000	—	4, 4 3, 3	16, 20, 23, 26
Maresciallo d'alloggio capo dei carabinieri e maresciallo capo della guardia di finanza ed equiparati dei corpi di cui sopra	158.000	163.000	166.000	169.000	177.000	—	3	13, 16, 19, 22
Maresciallo d'alloggio dei carabinieri e maresciallo della guardia di finanza ed equiparati dei corpi di cui sopra	148.000	152.000	155.000	158.000	161.000	165.000	3	9, 12, 15, 18, 21

(a) Esclusi i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

(b) Richiesti per gli aumenti periodici dei sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

GRADO	Paghe giornaliere						
	Iniziali	con anni di servizio					
		3	6	9	12	15	18
Brigadiere dei carabinieri ed equiparati dei Corpi di cui sopra	350	356	372	384	393	398	403
Vice-brigadiere dei carabinieri ed equiparati dei Corpi di cui sopra	340	350	363	372	384	393	—

Nota. — La presente tabella è applicabile anche ai sottufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi, categoria servizi portuali, ai quali con l'articolo 102 del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 914, è stato transitoriamente conservato il trattamento dei sottufficiali delle Capitanerie di porto da cui provengono, nonché al personale dei corrispondenti gradi del Corpo forestale dello Stato.

ALLEGATO V.

PAGHE DEI GRADUATI E MILITI

Militari di truppa dei carabinieri e della guardia di finanza: guardie di pubblica sicurezza e agenti di custodia delle carceri.

G R A D O	P a g h e					
	Iniziali	Alla ammissione alla 1 ^a rafferma triennale ovvero con 3 anni di servizio	Alla ammissione alla 2 ^a rafferma triennale ovvero con 6 anni di servizio	Alla ammissione alla 3 ^a rafferma triennale ovvero con 9 anni di servizio	Al compimento del 3° anno dalla ammissione alla 3 ^a rafferma triennale ovvero con 12 anni di servizio	Al compimento del 6° anno dalla ammissione alla 3 ^a rafferma triennale ovvero con 15 anni di servizio
Appuntato dei carabinieri e della guardia di finanza, guardia scelta di pubblica sicurezza e del corpo degli agenti di custodia delle carceri	280	296	310	326	342	356
Carabiniere, finanziere, guardia di pubblica sicurezza e del corpo degli agenti di custodia	262	284	295	308	319	326
Carabiniere ausiliario	236	—	—	—	—	—

Nota. — La presente tabella si applica anche al personale dei corrispondenti gradi del Corpo forestale dello Stato.

ALLEGATO VI.

STIPENDI DEL PERSONALE DI RUOLO DELL'AMMINISTRAZIONE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Gruppo	Grado ferroviario	Corrispondente grado delle Amministrazioni statali	QUALIFICA	Stipendi							Anni richiesti per gli aumenti periodici			
				Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento		Al 7° aumento	Al 8° aumento	
A	1°	IV	Capo servizio principale Capo compartimento di 1ª classe Capo servizio Capo compartimento di 2ª classe	629.000	669.000	708.000	—	—	—	—	—	—	—	4, 4
A	2°	V	Ispettore capo superiore	481.000	501.000	520.000	—	—	—	—	—	—	—	4, 4
A	3°	VI	Ispettore capo Cassiere principale	394.000	407.000	420.000	—	—	—	—	—	—	—	4, 4
A	4°	VII	Ispettore principale Cassiere di 1ª classe	333.000	341.000	351.000	—	—	—	—	—	—	—	4, 4
A	5°	VIII	Ispettore di 1ª classe Cassiere di 2ª classe	293.000	299.000	305.000	—	—	—	—	—	—	—	4, 4
A	6°	IX	Ispettore di 2ª classe	260.000	265.000	—	—	—	—	—	—	—	—	1
A	7°	X	Allievo ispettore	230.000	235.000	—	—	—	—	—	—	—	—	1
B	6°	IX	Segretario capo Segretario tecnico capo Disegnatore capo Revisore capo Assistente lavori capo	254.000	260.000	266.000	273.000	—	—	—	—	—	—	4, 4, 5
B	7°	X	Segretario principale <i>ad personam</i> Segretario tecnico principale <i>ad personam</i> Disegnatore principale <i>ad personam</i> Revisore principale <i>ad personam</i>	236.000	241.000	—	—	—	—	—	—	—	—	4

PERSONALE DEGLI UFFICI

Segue: ALLEGATO VI.

Gruppo	Grado ferroviario	Corrispondente grado delle Amministrazioni statali	QUALIFICA	Stipendi								Anni richiesti per gli aumenti periodici				
				Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	Al 7° aumento		All'8° aumento			
B	8°	X	Segretario principale	217.000	224.000	230.000	236.000	—	—	—	—	—	—	—	4, 4, 5	
			Segretario tecnico principale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			Disegnatore principale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			Revisore principale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B	9°	XI	Assistente lavori principale	183.000	188.000	193.000	201.000	204.000	208.000	—	—	—	—	—	2, 2, 3 3, 3	
			Segretario	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			Segretario tecnico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			Disegnatore	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C	6°	IX	Assistente lavori	254.000	260.000	266.000	273.000	—	—	—	—	—	—	—	4, 5, 5	
			Applicato capo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C	7°	X	Aiutante disegnatore capo	236.000	241.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
			Aiutante assistente lavori capo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C	8°	X	Applicato principale <i>ad personam</i>	217.000	224.000	230.000	236.000	—	—	—	—	—	—	—	4, 5, 5	
			Aiutante assistente lavori principale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			Applicato principale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C	9°	XI	Aiutante disegnatore principale	183.000	188.000	193.000	201.000	204.000	208.000	208.000	—	—	—	—	4, 4, 4 4, 4	
			Aiutante assistente lavori	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			Applicato	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
d'ord.	9°	—	Scrivana principale	183.000	188.000	193.000	201.000	204.000	208.000	—	—	—	—	4, 4, 4 4, 4		
d'ord.	10°	—	Aiutante	152.000	155.000	158.000	161.000	163.000	165.000	168.000	171.000	173.000	—	2, 2, 2 2, 2, 2 2, 2		

Segue: PERSONALE DEGLI UFFICI

Segue: ALLEGATO VI.

Gruppo	Grado ferroviatro	Corrispondente grado delle altre Ammini- strazioni statali	QUALIFICA	Stipendi							Anni richiesti per gli aumenti periodici			
				Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento		Al 7° aumento	Al 8° aumento	
d'ord.	10°	—	Alunno d'ordine	149.000	152.000	155.000	158.000	161.000	163.000	165.000	—	—	—	2, 2, 2, 3, 3, 3
d'ord.	10°	—	Aiutante designatore	143.000	145.000	149.000	152.000	155.000	158.000	161.000	—	—	—	2, 2, 2, 3, 3, 3
sub.	11°	—	Survegliante dei lavori	149.000	152.000	156.000	158.000	161.000	163.000	165.000	—	—	—	2, 2, 2, 3, 3, 3
sub.	12°	—	Commeso	145.000	148.000	152.000	155.000	157.000	160.000	163.000	—	—	—	2, 2, 2, 3, 3, 3
sub.	13°	—	Usciere capo	139.000	141.000	144.000	147.000	149.000	152.000	155.000	—	—	—	2, 2, 2, 3, 3, 3
sub.	14°	—	Usciere di 1ª classe	134.000	138.000	140.000	143.000	145.000	148.000	150.000	—	—	—	2, 2, 2, 3, 3, 3
sub.	14°	—	Inservente	134.000	138.000	140.000	143.000	145.000	148.000	150.000	—	—	—	2, 2, 2, 3, 3, 3

Segue: PERSONALE DEGLI UFFICI

Nota. — Gli stipendi del Direttore generale e del Vicedirettore generale sono, rispettivamente, quelli del grado III e IV delle altre Amministrazioni statali.

Segue: A LLEGATO VI.

Grado	QUALIFICA	Iniziali	Stipendi							Anni richiesti per gli aumenti periodici			
			Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	Al 7° aumento		All' 8° aumento		
5°	Capo stazione superiore	299.000	305.000	312.000	—	—	—	—	—	—	—	—	4, 4
6°	Capo stazione principale	261.000	265.000	269.000	273.000	278.000	283.000	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 3 4
	Capo gestione principale												
7°	Capo stazione di 1ª classe	234.000	239.000	244.000	248.000	253.000	258.000	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 3 3
	Capo gestione di 1ª classe												
	Capo telegrafista di 1ª classe												
8°	Capo stazione di 2ª classe	224.000	226.000	230.000	234.000	239.000	244.000	248.000	—	—	—	—	2, 2, 2, 3 3, 3
	Capo gestione di 2ª classe												
	Capo telegrafista di 2ª classe												
9°	Capo stazione di 3ª classe <i>ad personam</i>	201.000	205.000	210.000	215.000	219.000	223.000	226.000	—	—	—	—	2, 2, 2, 3 3, 3
	Capo gestione di 3ª classe <i>ad personam</i>												
	Capo telegrafista di 3ª classe <i>ad personam</i>												
9°	Sottocapo	185.000	190.000	193.000	201.000	204.000	208.000	212.000	212.000	—	—	—	2, 2, 2, 3 3, 3
10°	Aiutante	155.000	158.000	161.000	163.000	165.000	168.000	171.000	173.000	175.000	—	—	2, 2, 2, 2 2, 2, 2, 2 2, 2, 2, 2
10°	Alunno d'ordine	152.000	155.000	158.000	161.000	163.000	165.000	168.000	168.000	—	—	—	2, 2, 2, 2 3, 3 3, 3
10°	Scrivana	148.000	152.000	155.000	158.000	161.000	163.000	165.000	165.000	—	—	—	2, 2, 2, 3 3, 3
11°	Manovratore capo	147.000	149.000	152.000	156.000	158.000	161.000	163.000	163.000	165.000	—	—	2, 2, 2, 2 2, 2, 3
11°	Deviatore capo	147.000	149.000	152.000	156.000	158.000	161.000	161.000	163.000	165.000	—	—	2, 2, 2, 2 3, 3, 3
11°	Guardameri	144.000	147.000	149.000	152.000	156.000	158.000	161.000	163.000	165.000	—	—	2, 2, 2, 2 2, 3, 3

PERSONALE DELLE STAZIONI

Segue: ALLEGATO VI.

Grado	QUALIFICA	Stipendi								Anni richiesti per gli aumenti periodici	
		Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	Al 7° aumento		Al 8° aumento
12°	Capo squadra manovratori	143.000	145.000	148.000	152.000	155.000	157.000	160.000	163.000	—	2, 2, 2, 2, 2, 2, 3
12°	Capo squadra deviatori	143.000	145.000	148.000	152.000	155.000	157.000	160.000	163.000	—	2, 2, 2, 2, 3, 3, 3
12°	Guardasala	139.000	143.000	145.000	148.000	152.000	155.000	157.000	161.000	—	2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
13°	Manovratore	136.000	139.000	141.000	144.000	147.000	149.000	152.000	—	—	2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
13°	Deviatore	136.000	139.000	141.000	144.000	147.000	149.000	152.000	—	—	2, 2, 2, 2, 3, 3, 3

Segue: PERSONALE DELLE STAZIONI

PERSONALE DEI TRENI

7°	Capo personale viaggiante principale	224.000	226.000	229.000	231.000	234.000	236.000	239.000	241.000	245.000	1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
7°	Controllore viaggiante principale	219.000	221.000	224.000	226.000	229.000	231.000	234.000	236.000	239.000	1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
8°	Capo personale viaggiante di 1ª classe	211.000	214.000	216.000	219.000	221.000	224.000	226.000	230.000	234.000	1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
8°	Controllore viaggiante di 1ª classe	209.000	211.000	214.000	216.000	219.000	221.000	224.000	226.000	230.000	1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
9°	Capo personale viaggiante di 2ª classe <i>ad personam</i>	193.000	196.000	198.000	201.000	203.000	205.000	209.000	212.000	214.000	1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
9°	Controllore viaggiante di 2ª classe <i>ad personam</i>	191.000	193.000	196.000	198.000	201.000	203.000	205.000	209.000	212.000	1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
9°	Capo personale viaggiante	187.000	190.000	192.000	194.000	198.000	201.000	203.000	205.000	208.000	1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
9°	Controllore viaggiante	185.000	187.000	190.000	192.000	194.000	198.000	201.000	203.000	205.000	1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3

Segue: ALLEGATO VI.

Grado	QUALIFICA	Stipendi								Anni richiesti per gli aumenti periodici	
		Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	Al 7° aumento		Al 8° aumento
9°	Conduttore capo di 1ª classe . . .	158.000	161.000	163.000	165.000	169.000	172.000	174.000	179.000	---	1, 1, 2, 2 2, 3, 3
10°	Conduttore capo	148.000	152.000	155.000	158.000	161.000	163.000	165.000	168.000	---	2, 2, 2, 2 2, 3, 3
11°	Conduttore principale	144.000	147.000	149.000	152.000	156.000	158.000	161.000	163.000	---	2, 2, 2, 2 2, 3, 3
12°	Conduttore	139.000	143.000	145.000	148.000	152.000	155.000	157.000	161.000	---	2, 2, 2, 2 2, 3, 3
13°	Frenatore	132.000	136.000	139.000	141.000	144.000	147.000	149.000	152.000	---	2, 2, 2, 2 2, 3, 3

Segue: PERSONALE DEI TRENI

PERSONALE DI MACCHINA

5°	Capo deposito superiore	299.000	305.000	312.000	---	---	---	---	---	---	4, 4
6°	Capo deposito principale	265.000	269.000	273.000	278.000	283.000	---	---	---	---	2, 2, 2, 4
7°	Capo deposito di 1ª classe	239.000	244.000	248.000	253.000	258.000	263.000	---	---	---	2, 2, 2, 2 3, 3
8°	Capo deposito di 2ª classe	226.000	230.000	234.000	239.000	244.000	248.000	253.000	---	---	2, 2, 2, 2 3, 3, 3
9°	Capo deposito di 3ª classe <i>ad personam</i>	210.000	215.000	219.000	223.000	226.000	230.000	235.000	---	---	2, 2, 2, 2 3, 3, 3
9°	Capo deposito di 3ª classe	204.000	208.000	212.000	215.000	220.000	223.000	227.000	---	---	2, 2, 2, 2 3, 3, 3
9°	Macchinista di 1ª classe	179.000	183.000	186.000	188.000	191.000	193.000	196.000	20.000	---	1, 1, 2, 2 2, 3, 3
10°	Macchinista di 2ª classe	165.000	168.000	171.000	173.000	175.000	179.000	182.000	184.000	---	2, 2, 2, 2 2, 3, 3,

Segue: ALLEGATO VI.

Grado	QUALIFICA	Stipendi								Anni richiesti per gli aumenti periodici	
		Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	Al 7° aumento		All' 8° aumento
Segue: PERSONALE DI MACCHINA											
11°	Macchinista di 3ª classe	158.000	161.000	163.000	165.000	168.000	171.000	173.000	177.000	—	2, 2, 2, 3 3, 3, 3, 3
11°	Aiuto macchinista	147.000	149.000	152.000	156.000	158.000	161.000	163.000	165.000	—	2, 2, 2, 3 3, 3, 3, 3
12°	Capo squadra accudienti e manovali, <i>ad personam</i>	143.000	145.000	148.000	152.000	155.000	157.000	161.000	—	—	2, 2, 2, 2 3, 3, 3, 3
13°	Accudiente <i>ad personam</i>	136.000	139.000	141.000	144.000	147.000	149.000	152.000	—	—	2, 2, 2, 2 3, 3, 3, 3
PERSONALE DELLA LINEA											
9°	Sorvegliante della linea di 1ª classe	161.000	163.000	165.000	169.000	172.000	174.000	179.000	182.000	184.000	1, 1, 2, 2 2, 3, 3, 3
10°	Sorvegliante della linea	152.000	155.000	158.000	161.000	163.000	165.000	168.000	171.000	173.000	2, 2, 2, 2 2, 3, 3, 3
12°	Capo squadra cantonieri	143.000	145.000	148.000	152.000	155.000	157.000	161.000	—	—	2, 2, 3 3, 3, 3
14°	Guardiano <i>ad personam</i> - Cantoniere	130.000	134.000	138.000	140.000	143.000	145.000	148.000	—	—	2, 2, 3 3, 3, 3
PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI VIGILANZA											
10°	Capo guardia <i>ad personam</i>	148.000	152.000	155.000	158.000	161.000	163.000	165.000	168.000	—	2, 2, 2, 2 3, 3, 3, 3
12°	Sotto capo guardia <i>ad personam</i>	143.000	145.000	148.000	152.000	155.000	157.000	161.000	—	—	2, 2, 3 3, 3, 3
13°	Guardia <i>ad personam</i>	136.000	139.000	141.000	144.000	147.000	149.000	152.000	—	—	2, 2, 3 3, 3, 3

Segue: ALLEGATO VI.

Grado	QUALIFICA	Stipendi								Anni richiesti per gli aumenti periodici									
		Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	Al 7° aumento		Al 8° aumento								
PERSONALE TECNICO ED OPERAIO																			
5°	Capo tecnico superiore	299.000	305.000	312.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4, 4
6°	Capo tecnico principale	261.000	265.000	269.000	273.000	278.000	283.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2, 2, 2 3, 4
7°	Capo tecnico di 1ª classe	234.000	239.000	244.000	248.000	253.000	258.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2, 2, 2 3, 3
8°	Capo tecnico di 2ª classe	224.000	226.000	230.000	234.000	239.000	244.000	248.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2, 2, 2 3, 3, 3
9°	Capo tecnico di 3ª classe <i>ad personam</i>	205.000	210.000	215.000	219.000	223.000	226.000	230.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2, 2, 2 3, 3, 3
9°	Capo tecnico di 3ª classe	185.000	190.000	193.000	201.000	204.000	208.000	212.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2, 2, 2 3, 3, 3
10°	Capo verifikatore Sottocapo tecnico	165.000	168.000	171.000	173.000	175.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2, 2, 2 3
11°	Verifikatore	153.000	156.000	158.000	161.000	163.000	165.000	168.000	171.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2, 2, 2 2, 3, 3
12°	Operaio di 1ª classe	145.000	148.000	152.000	155.000	157.000	160.000	163.000	165.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2, 2, 2 2, 3, 3
13°	Operaio	139.000	141.000	144.000	147.000	149.000	152.000	155.000	157.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2, 2, 2 2, 3, 3
14°	Aiutante operaio	130.000	134.000	138.000	140.000	143.000	145.000	148.000	150.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1, 2, 2 3, 3, 3
PERSONALE DI MANOVALANZA																			
12°	Capo squadra manovali	143.000	145.000	148.000	152.000	155.000	157.000	160.000	163.000	165.000	—	—	—	—	—	—	—	—	2, 2, 2 3, 3, 3
14°	Manovale	130.000	134.000	138.000	140.000	143.000	145.000	148.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2, 2, 2 3, 3, 3

Segue: ALLEGATO VI.

Grado	QUALIFICA	Stipendi								Anni richiesti per gli aumenti periodici				
		Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	Al 7° aumento		Al 8° aumento			
PERSONALE DELLE NAVI TRAGHETTO														
5°	Comandante di 1ª classe { Capo macchinista di 1ª classe	299.000	305.000	312.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4, 4
6°	Comandante di 2ª classe { Capo macchinista di 2ª classe	265.000	269.000	273.000	278.000	283.000	—	—	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 4
7°	Ufficiale navale di 1ª classe { Ufficiale macchinista di 1ª classe	234.000	239.000	244.000	248.00	253.000	258.000	—	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 3, 3
8°	Ufficiale navale di 2ª classe { Ufficiale macchinista di 2ª classe	224.000	226.000	230.000	234.000	239.000	244.000	248.000	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 3, 3, 3
9°	Ufficiale navale di 3ª classe <i>ad personam</i> { Ufficiale macchinista di 3ª classe <i>ad personam</i>	201.000	205.000	210.000	215.000	219.000	223.000	226.000	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 3, 3, 3
9°	Ufficiale navale di 3ª classe { Ufficiale macchinista di 3ª classe	193.000	201.000	204.000	208.000	212.000	215.000	220.000	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 3, 3, 3
10°	Primo nostromo { Capo motorista { Capo elettricista	165.000	168.000	171.000	173.000	175.000	—	—	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 3
11°	Secondo nostromo { Motorista di 1ª classe { Elettricista di 1ª classe	153.000	156.000	158.000	161.000	163.000	165.000	168.000	171.000	—	—	—	—	2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
12°	Motorista { Elettricista { Carpentiere di 1ª classe	145.00	148.000	152.000	155.000	157.000	160.000	163.000	165.000	—	—	—	—	2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
13°	Marinajo scelto { Fuochista { Carpentiere	136.000	139.000	141.000	144.000	147.000	149.000	152.000	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 3, 3, 3
14°	Marinaio	130.000	134.000	138.000	140.000	143.000	145.000	148.000	150.000	—	—	—	—	1, 2, 2, 2, 3, 3, 3
14°	Carbonaio	130.000	134.000	138.000	140.000	143.000	145.000	148.000	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 3, 3, 3

Nota. — Le persone di equipaggio dei gradi 10° e 11° sono considerate sottufficiali.

ALLEGATO VII. — TABELLA N. 1.

PERSONALE NON DI RUOLO

Retribuzioni mensili del personale civile statale non di ruolo disciplinato dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, e di quello assunto a ferma temporanea ai sensi del regio decreto 8 giugno 1942, n. 740.

	Retribuzione mensile (a)
CATEGORIA I. — Personale in possesso di diploma di laurea:	
a) se assunto per disimpegnare mansioni di carattere essenzialmente tecnico proprie dei ruoli di gruppo A con inizio di carriera al grado X o superiore	I. 14.900
b) se assunto per disimpegnare mansioni proprie dei ruoli di gruppo A con inizio di carriera al grado XI	» 13.700
CATEGORIA II. — Personale in possesso di diploma di scuola media di 2° grado assunto per disimpegnare mansioni esecutive di carattere tecnico, amministrativo o contabile proprie dei ruoli di gruppo B	
	» 12.300
CATEGORIA III. — Personale in possesso di diploma di scuola media di 1° grado assunto per disimpegnare mansioni d'ordine o tecniche proprie dei ruoli di gruppo C e personale a ferma temporanea assunto per servizio di copia	
	» 10.500
CATEGORIA IV. — Personale assunto anche a ferma temporanea per disimpegnare mansioni di fatica o comunque pertinenti ai ruoli del personale subalterno	
	» 8.800

(a) Suscettibile degli aumenti previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Segue: ALLEGATO VII — TABELLA N. 2.

PERSONALE A CONTRATTO
DELLA AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI (A.N.A.S.)

Qualifica	Retribuzione annua iniziale (a)
Ingegneri	L. 179.000
Vice segretari	» 174.000
Aiuto segretari, geometri.	» 165.000
Disegnatori	» 157.000
Assistenti.	» 153.000
Archivisti	» 144.000
Applicati, casellanti, bigliettai	» 136.000
Dattilografi	» 120.000
Uscieri	» 114.000

(a) Suscettibile degli aumenti previsti dall'articolo 6 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1302.

ALLEGATO VIII. — TABELLA N. 1.

STIPENDI DEI SEGRETARI COMUNALI E DEI SEGRETARI PROVINCIALI

Segretari comunali.

Grado e qualifica del Segretario assegnato al Comune		Stipendi					Anni richiesti per gli aumenti periodici
Grado	QUALIFICA	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	
I	Segretario generale di 1ª classe	481.000	501.000	520.000	—	—	4
II	Segretario generale di 2ª classe	394.000	407.000	420.000	—	—	4
III	Segretario capo di 1ª classe	333.000	341.000	351.000	—	—	4
IV	Segretario capo di 2ª classe	293.000	299.000	305.000	312.000	—	4
V	Segretario capo di 3ª classe	254.000	260.000	266.000	273.000	—	4
VI	Segretario di 1ª classe	217.000	224.000	230.000	236.000	—	4, 4, 5
VII	Segretario di 2ª classe	183.000	188.000	193.000	201.000	208.000	2, 2, 3, 3
VIII	Segretario di 3ª classe	149.000	152.000	156.000	160.000	163.000	2

Nota. — Per l'assegnazione del grado ai segretari comunali restano fermi i criteri stabiliti dalla legge 27 giugno 1942, n. 851, e annessa tabella A.

Segue: ALLEGATO VIII. — TABELLA N. 2.

SEGRETARI PROVINCIALI

Grado e qualifica del Segretario assegnato alla Provincia		Stipendi				Anni richiesti per gli aumenti periodici
Grado	QUALIFICA	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	
I	Segretario provinciale generale di 1ª classe	481.000	501.000	520.000	—	4
II	Segretario provinciale generale di 2ª classe	394.000	407.000	420.000	—	4
III	Segretario provinciale capo di 1ª classe . .	333.000	341.000	351.000	—	4
IV	Segretario provinciale capo di 2ª classe . .	293.000	299.000	305.000	312.000	4